

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto reale le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-
1908.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Reggio.

REGGIO. Onorevoli colleghi, io mi ero iscritto a parlare nella discussione generale di questo bilancio, quando la discussione fu interrotta per due avvenimenti luttuosissimi, i quali hanno lasciato l'animo nostro, per una parte commosso ed addolorato, e per l'altra sospeso e trepidante. Io avevo chiesto di parlare, perchè desideravo trattare la questione della tassazione del soprapprezzo delle azioni di società anonime. Ma questo argomento essendo stato trattato, in occasione della discussione del disegno di legge per l'abolizione della revisione biennale dei redditi di ricchezza mobile, dall'onorevole Borciani, con molta equanimità e competenza, mi limiterò a brevissime dichiarazioni.

Queste dichiarazioni mi sono suggerite da due motivi. Il primo motivo è che sento il dovere di portare qui l'eco del consenso unanime che si è manifestato nelle regioni specialmente colpite a mezzo di deliberazioni del Consiglio comunale, del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, e del parere unanime di tutta la stampa. La seconda ragione è che io, in coscienza, mi sono formato la convinzione che, ove non venisse un provvedimento riparatore a questo riguardo, sarebbe perpetrata un'ingiustizia a carico della regione che, insieme ad altri colleghi, io ho l'onore di rappresentare alla Camera.

Voglio chiarire il mio pensiero subito. La questione si divide in due parti ben distinte. La prima è quella di merito: esi-

steva una circolare ministeriale del 1897, emanata a seguito di una sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite, che riteneva non tassabile il soprapprezzo delle azioni; esiste ora una circolare del marzo 1906 che ammette essere tassabile questo soprapprezzo a partire dal 1° gennaio 1905. La questione è controversa; farà il suo corso, passerà attraverso i vari stadii, dinanzi alle diverse Commissioni amministrative, ed andrà anche dinanzi all'autorità giudiziaria. Su questo punto io non intendo menomamente di entrare. Parlo soltanto di un altro fatto che si è verificato; ed è quello delle tassazioni che sono state fatte nel periodo compreso fra la prima circolare e la seconda, e precisamente nel biennio 1903-1904. È avvenuto che in questo biennio talune regioni e talune società sono state tassate tenendo conto del soprapprezzo delle azioni, mentre in altre regioni, e ad altre società, questa tassazione non è stata fatta. Or bene, io penso che questa disparità di trattamento non sia conforme a giustizia. E siccome faccio questa affermazione, dirò quali sono le ragioni che mi conducono a farla, e dirò pure che mi sono posto davanti agli occhi le ragioni che potevano essere adottate per giustificare questa disparità di trattamento. Si può dire che, diversi essendo gli agenti, diverso può essere l'apprezzamento loro e diverso il criterio di tassazione. Ma questa diversità parmi non debba estendersi fino al punto da far sì che in una regione sia una legge quasi speciale, ed in un'altra regione un'altra legge.

Ma nel caso concreto, poi, del quale mi occupo non si tratta di diversità di apprezzamento da agente ad agente, perchè l'agente che non ha tassati i soprapprezzi a Milano, è lo stesso agente che li ha tassati a Genova.

Qui potrà dirsi che questo agente ha iniziato e compiuto il procedimento a Milano, e quando è venuto a Genova ha trovato le pratiche già istruite ed istradate con un altro criterio. Ma anche questo sarebbe anormale: che, cioè, non solo si dovesse ammettere la differenza di criterio in agenti diversi, ma si dovesse anche ammettere che un agente cambiando di domicilio cambi di criterio, e cambi di criterio contrariamente ad una deliberazione della Corte di cassazione, ad una circolare emanata dal Ministero ed a nuovi giudizi pronunciati dalla Commissione comunale e dalla Commissione provinciale. Quale ragione potrebbe ancora rimanere? Si può ancora dire: ammesso che questi